



# **CITTA' DI ALESSANDRIA**

**I.U.C.**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**REGOLAMENTO COMPONENTE**

**TASI**

**Tributo sui servizi indivisibili**

## **MEMORANDUM**

Il testo del presente Regolamento

è stato approvato dalla Giunta Comunale il 2 maggio 2014 con atto n. 121/1110m/190

è stato approvato dal Consiglio Comunale il 19 maggio 2014 con atto n. 68/121/1110m/190

è stato approvato dalla Giunta Comunale il 22 aprile 2015 con atto n. 109/Servi-166

è stato approvato dal Consiglio Comunale il 5 giugno 2015 con atto n.65

è stato modificato dalla Giunta Comunale il 3 febbraio 2016 con atto n. 34

è stato modificato dal Consiglio Comunale l'11 marzo 2016 con atto n. 19/34/51

è entrato in vigore il 1° gennaio 2014

# INDICE

<b>Art. 1 -</b>	<b>Oggetto del Regolamento</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 2 -</b>	<b>Presupposto impositivo</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 3 -</b>	<b>Soggetti passivi</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 4 -</b>	<b>Abitazione principale</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 5 -</b>	<b>Periodi di applicazione del tributo</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 6 -</b>	<b>Determinazione della base imponibile</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 7 -</b>	<b>Aliquote del tributo</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 8 -</b>	<b>Riduzioni</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 9 -</b>	<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 10 -</b>	<b>Versamento del tributo</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 11 -</b>	<b>Importi minimi</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 12 -</b>	<b>Dichiarazione</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 13 -</b>	<b>Rimborsi e compensazioni</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 14 -</b>	<b>Funzionario Responsabile</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 15 -</b>	<b>Attività di controllo</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 16 -</b>	<b>Riscossione coattiva</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 17 -</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Pag. 11</b>

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili, di seguito TASI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento, si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento, tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **ART. 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto del tributo TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.
3. Per l'anno d'imposta 2014 il Comune di Alessandria prevede l'assoggettamento al tributo TASI dell'abitazione principale e delle unità immobiliari ad essa equiparata, così come definita ai fini IMU.
4. Nel Regolamento Comunale IMU sono previste le unità immobiliari equiparate dal Comune all'abitazione principale.
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è quella prevista dal comma 678 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013.
6. Per i cosiddetti "*beni merce*" a decorrere dall'anno d'imposta 2016 si applica la tassazione introdotta dal comma 14 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015.

### **ART. 3**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **10%**, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

### **ART. 4**

#### **ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

## **ART. 5**

### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

## **ART. 6**

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

## **ART. 7**

### **ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali.
2. Per l'anno 2014 l'aliquota per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate è pari al **2,5 per mille**.
3. Per l'anno d'imposta 2014 l'aliquota è pari allo **zero per mille** relativamente alle aree edificabili ed ai fabbricati ad esclusione dell'abitazione principale.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, l'aliquota è pari all'**uno per mille**.
- 4bis. Per i cosiddetti "*beni merce*" a decorrere dall'anno d'imposta 2016 si applica l'aliquota pari al **2,5 per mille** (corrispondente allo 0,25 per cento).
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa è previsto per l'occupante il versamento della TASI nella misura del **10%**, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. I predetti limiti si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
7. Le aliquote si intendono confermate in assenza di nuova deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

## **ART. 8**

### **RIDUZIONI**

1. Per il Sobborgo di Spinetta Marengo - in quanto area complessivamente interessata a R.I.R. (Rischio Incidente Rilevante) - si applica una riduzione dell'aliquota riferita alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate pari allo **0,5 per mille**.
2. Per il Sobborgo di Castelceriolo - tenuto conto che in questa zona è ubicata l'ex discarica del Consorzio Alessandrino e gli impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, con la permanenza di sgradevoli odori ed altri disagi ed il conseguente deprezzamento del valore degli immobili - si applica una riduzione dell'aliquota riferita alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate pari allo **0,5 per mille**.
3. Dall'anno d'imposta 2015, per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate del territorio comunale, i cui proprietari – a decorrere dall'anno 2000 - hanno subito danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc., si applica una riduzione della relativa aliquota pari all'**1,3 per mille**.
4. Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare – entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento - l'utilizzazione della riduzione di cui al comma 3, allegando una copia della segnalazione del danno subito presentata al Comune di Alessandria dall'anno 2000.
5. In presenza di situazioni in cui concorrono entrambe le agevolazioni previste nel presente articolo, il contribuente si avvarrà di quella più favorevole.

## **ART. 9**

### **SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune.
2. L'individuazione ed il costo dei servizi vengono determinati annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote TASI, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo.

## **Art. 10**

### **VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è versato in **autoliquidazione** da parte del contribuente.
2. La TASI è versata direttamente al Comune.
3. Il pagamento del tributo avviene in due rate con scadenza nei mesi di giugno e dicembre. Le rate scadono il giorno 16 del mese di riferimento.  
È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno, salvo conguaglio al 16 dicembre in presenza di modifiche di aliquote apportate successivamente od a seguito di variazione della base imponibile del tributo.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **ART. 11**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a **12 euro**.  
Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **ART. 12**

### **DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

## **ART. 13**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

## **ART. 14**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 15**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella normativa vigente ed in particolare nelle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 693 a 699 della legge 147 del 2013 e nell'art. 1 commi da 161 a 170 delle legge 296 del 2006.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il tributo sia stato totalmente assolto per l'anno fiscale.

## **ART. 16**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.

## **ART. 17**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal **primo gennaio 2014**.